

COMUNE DI BARI

Scrittura Privata	
Concessione d'uso di suolo di mq, Campo nel Cimitero di	
in favore di	
L'anno duemilaventi il giorno del mese di nella sede	
della Ripartizione Patrimonio - Viale Archimede n. 41/A;	
il Comune di Bari, con sede in Bari, Corso Vittorio Emanuele n.84 partita IVA	
00268080728, nella persona dell'avv. Giuseppe Ceglie nato a Bari il	
16/12/1967, domiciliato per la carica presso il Municipio, la quale agisce nella	
sua qualità di Direttore della Ripartizione Patrimonio, ai sensi dell'art.107 del	
D.lgs 267/2000 e dell'art. 71 del vigente Regolamento Comunale dei	
Contratti;	
E	
Il Sig nato a il/_ / e	
residente in n Codice	
Fiscale , in qualità di avente	
poteri di rappresentanza della con sede nel Comune	
di alla via n.	
PREMESSO CHE	
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 16/10/2015 è	
stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di	
Bari che disciplina, fra l'altro, le concessioni cimiteriali;	
• con Determinazione Dirigenziale n. del	
/	
destinare ad area edificabile la porzione di suolo di superficie di	

mq. , presso il Campo del Cimitero d	i
, alla	
con sede nel Comune di Via	
 tanto premesso, dato atto che la narrativa che precede forma parte 	
integrante e sostanziale della presente scrittura privata fra le	
costituite parti si addiviene alla stipula del presente atto in virtù de	I
quale si conviene ed accetta quanto segue:	
ART. 1 Oggetto e natura giuridica del contratto	
In Comune di Bari, nella persona del costituito suo rappresentante, come	
sopra citato, ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n	
del/, concede alla	à
, che accetta la concessione	
d'uso della porzione di suolo di mq, sito nel Cimitero d	i
Campo soggetto al regime dei beni demaniali ex art	
824 del Codice Civile lasciando integro il diritto alla nuda proprietà de	I
Comune.	
ART. 2 Individuazione area cimiteriale oggetto di concessione	
Il Comune di Bari concede a la	
quale dichiara di accettare, tramite il proprio rappresentante, la porzione d	i
suolo ubicato all'interno del Cimitero Campo di mq,_	-
, assegnato giusta citata Determinazione Dirigenziale n de	
;	
ART. 3 Durata concessione cimiteriale	
la durata della concessione è stabilita in anni 70 anni (settanta) dalla data	a

della sti	ipula del presente contratto di concessione.	
Pertant	o, salvo rinnovo oneroso della concessione come previsto dall'art. 50	
del "re	golamento", la scadenza della concessione è fissata alla data del	
	, salvo rinnovo	
	ART. 4 Corrispettivo area cimiteriale in concessione	
il prezz	to di concessione determinato in \in , (diconsi euro	
	,) è stato regolarmente versato dalla	
	mediante bonifico bancario in	
favore	della Banca Unicredit S.P.A. Tesoreria Comunale giusta ricevuta del	
	_/;	
	ART. 5 Ulteriori disposizioni di legge e regolamenti applicabili	
la pres	sente concessione e quanto ne deriva dal suo rilascio è altresì	
sottopo	sta all'osservanza piena ed imprescindibile, oltre che del	
"Regola	amento", delle seguenti ulteriori disposizioni di legge e norme	
regolan	nentari:	
	Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni	
	(Testo Unico Leggi Sanitarie)	
	D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e successive modificazioni, recante :	
	< <approvazione del="" di="" mortuaria="" polizia="" regolamento="">></approvazione>	
	Regolamento Regionale 11/03/2015 n.8	
	D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 << Disposizioni legislative in materia di	
	documentazione di documentazione amministrativa>>	
	ART. 6 Diritti o obblighi connessi alla concessione	
ai sens	si dell'art. 53 del "Regolamento" il diritto di sepolture spetta alle	
persone	e iscritte all'Associazione fino al completamento della capienza del	

sepolcro;	
 ai sensi dell'art.113 del "Regolamento" il Comune di Bari si riserva una quota	
 complessiva pari al 15% dei loculi edificati di cui il 10% - sarà destinato a	
 cittadini deceduti, per i quali sia richiesta la tumulazione presso i Cimiteri di	
 Bari ed ex frazioni, con l'onere di applicare per tali loculi la medesima tariffa	
 che si applica per la concessione dei loculi comunali - il restante 5% sarà	
 destinato, senza alcun corrispettivo, ai cittadini deceduti, per i quali sia	
 richiesta la tumulazione presso i succitati cimiteri, che si trovino in stato di	
 accertata indigenza;	
 ART. 7 Rinuncia della concessione	
 Il concessionario per espressa sua volontà può rinunciare alla concessione	
 dell'area cimiteriale. In tal caso, saranno applicate le disposizioni di cui	
 all'art.60 del "Regolamento"	
 ART. 8 Obblighi per edificazione del manufatto	
 Il concessionario è tenuto a realizzare il manufatto, entro tre anni dalla	
 stipula del contratto di concessione a garanzia della regolare esecuzione del	
 manufatto.	
 Il concessionario ha proceduto al versamento a favore del Comune	
 dell'apposita polizza fidejussoria n di cui all'art. 80	
 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.	
Al termine dei lavori, la polizza potrà essere svincolata in caso di regolare	
esecuzione dei lavori e di attestazione del pagamento degli oneri e delle	
spese a carico del concessionario, in caso contrario si procederà	
 all'escussione della stessa polizza ai sensi dell'art. 80 comma 3 del	
Regolamento Comunale di polizia Mortuaria.	

 Il manufatto dovrà essere realizzato, previo approvazione del progetto dalla	
 Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, nel rispetto dei limiti dell'area	
 concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi	
 del cimitero. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera,	
 dovrà essere approvata a norma dell'art. 79 comma 5 del Regolamento	
 Comunale di polizia Mortuaria.	
 Il concessionario, nel caso di motivato e documentato impedimento, qualora	
 non riesca a completare l'opera entro il termine sopra indicato, deve chiedere	
 la proroga per non oltre ulteriori sei mesi.	
 Qualora il concessionario non completasse l'opera entro i termini concessi ed	
 eventualmente prorogati verranno attivate le procedure relative alla	
 decadenza della concessione secondo quanto indicato e stabilito dall'art.62	
 del "Regolamento".	
 ART. 9 Obblighi ed oneri dei concessionari e loro eredi o aventi causa	
Il concessionario si obbliga ad applicare agli utenti che accederanno ai loculi	
 in costruzione un onere economico non superiore a quello fissato dalla	
 Determina Dirigenziale n. 2020/00083.	
 Il concessionario si obbliga ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione	
 ordinaria, straordinaria, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il	
 Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna	
 sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o igiene.	
 Il concessionario, non potrà trasferire ad altri a nessun titolo il manufatto	
cimiteriale (o parte di esso) né il relativo diritto d'uso, né permutarli, né	
consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto.	
 Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta la dichiarazione di decadenza	

	senza alcun titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate,	
	nonché l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione del presente	
	regolamento.	
	ART. 10 Revoca della concessione	
	La concessione può essere revocata per ragioni di interesse pubblico, non	
	dipendenti dal concessionario, su disposizione del Sindaco.	
	Il concessionario della tomba oggetto di revoca ha diritto alla concessione a	
	titolo gratuito,per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione,	
	di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o	
	costruzione indicate dal Comune, rimanendo a carico dell'Ente le spese per il	
	trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.	
	Del provvedimento di revoca verrà data notizia al concessionario con le	
	modalità previste dalla legge.	
	ART. 11 Decadenza della concessione	
	La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:	
	a) quando sull'area oggetto di concessione non si sia provveduto ad iniziare	
	la costruzione dei manufatti entro il termini indicati nel precedente art. 8,	
_	b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o	
	speculazione;	
	c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per	
_	morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi	
	alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 54 del "Regolamento",	
	d) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di	
	concessione.	
	Resta in ogni caso obbligo dell'amministrazione concedente procedere alla	

decadenza della presente concessione laddove sia accertata l'assenza od il venir meno da parte del concessionario dei requisiti necessari a contrarre con la pubblica amministrazione. La pronuncia di decadenza della concessione nel caso di cui al punto d) è adottata previa diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 29 del "Regolamento" In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale, nelle forme dell'art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi. L'area con o senza manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta torna nella disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del concessionario dichiarato decaduto. ART 12 Estaticiane della concessione Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli aventi titolo possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocazione di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo. ART 1.13 Spese derivarii dalla stipula del contratto			
la pubblica amministrazione. La pronuncia di decadenza della concessione nel caso di cui al punto d) è adottata previa diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 29 del "Regolamento" In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale, nelle forme dell'art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi. L'area con o senza manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta torna nella disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del concessionario dichiarato decaduto. ART. 12 Estinicione della concessione Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli aventi titolo possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.		decadenza della presente concessione laddove sia accertata l'assenza od il	
La pronuncia di decadenza della concessione nel caso di cui al punto d) è adottata previa diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 29 del "Regolamento" In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale, nelle forme dell'art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi. L'area con o senza manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta torna nella disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del concessionario dichiarato decaduto. ART. 12 Estinatione della concessione Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli aventi titolo possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.		venir meno da parte del concessionario dei requisiti necessari a contrarre con	
adottata previa diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 29 del "Regolamento" In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale, nelle forme dell'art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi. L'area con o senza manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta torna nella disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del concessionario dichiarato decaduto. ART 12 Estinatione dello concessione Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli aventi titolo possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.		la pubblica amministrazione.	
con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 29 del "Regolamento" In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale, nelle forme dell'art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi. L'area con o senza manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta torna nella disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del concessionario dichiarato decaduto. ART. 12 Estinzione della concessione Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli aventi titolo possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionario degli altri aventi titolo.		La pronuncia di decadenza della concessione nel caso di cui al punto d) è	
In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale, nelle forme dell'art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi. L'area con o senza manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta torna nella disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del concessionario dichiarato decaduto. ART. 12 Estinzione della concessione Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli aventi titolo possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.		adottata previa diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili,	
forme dell'art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi. L'area con o senza manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta torna nella disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del concessionario dichiarato decaduto. ART. 12 Estinzione della concessione Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli aventi titolo possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.		con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 29 del "Regolamento"	
quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi. L'area con o senza manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta torna nella disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del concessionario dichiarato decaduto. ART.12 Estinzione della concessione Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli aventi titolo possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.		In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale, nelle	
L'area con o senza manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta torna nella disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del concessionario dichiarato decaduto. **RRT.12** **Estinazione della concessione** Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli aventi titolo possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo. **RRT.13**		forme dell'art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e a	
nella disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del concessionario dichiarato decaduto. ART. 12 Estinzione della concessione Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli aventi titolo possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.		quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.	
dichiarato decaduto. ART. 12 Estinzione della concessione Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli aventi titolo possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.		L'area con o senza manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta torna	
Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli aventi titolo possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.		nella disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del concessionario	
Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli aventi titolo possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.			
concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli aventi titolo possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.			
Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli aventi titolo possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.		Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di	
richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.		concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero.	
oggetti simili. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.		Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli aventi titolo possono	
Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.		richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e	
preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.	-	oggetti simili.	
cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo. ART. 13		Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno	
agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo. ART. 13		preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne	
o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.		cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento	
integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo. ART. 13		agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune	
ART. 13		o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono	
		integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.	

 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,	
 diritti di segreteria, spese di bollo ecc.) sono a totale carico del	
 concessionario. E' stata regolarmente versata mediante mod. F23 l'imposta di	
 registro pari ad € , (/_)	
 in data / / .	
 ART. 14 materia di protezioni dati personali	
 Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.06.03 n. 196, l'Amministrazione Comunale	
 informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nella presente scrittura	
 privata esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento	
 degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia.	
 ART. 15 Registrazione del contratto	
 Il presente contratto viene sottoposto a registrazione ai sensi del D.P.R,	
 131/1986 ai sensi di Legge.	
 Il Direttore della Ripartizione Patrimonio Avv. Giuseppe Ceglie	
 Il concessionario Sig	
 Il concessionario dichiara espressamente di accettare quanto contenuto negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,	
10, 11, 12, 13, 14, 15.	
 Il concessionario Sig	